



Promemoria per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

1. Base legale

L'assicurazione si basa sulle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20.03.1981 (LAINF) e le sue ordinanze.

2. Persone assicurate

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera – compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari, ecc. – che lavorano per un datore di lavoro percependo un salario o a scopo d'istruzione devono essere assicurati contro gli infortuni.

3. Oggetto dell'assicurazione

3.1 Persone occupate a tempo pieno

Alle persone occupate a tempo pieno vengono accordate prestazioni assicurative per infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.

3.2 Persone occupate a tempo parziale

Alle persone occupate a tempo parziale (la cui durata di lavoro settimanale presso un datore di lavoro è inferiore alle 8 ore) vengono corrisposte prestazioni assicurative in caso di infortuni professionali e malattie professionali. Per queste persone, gli infortuni occorsi sul tragitto diretto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni professionali.

4. Durata dell'assicurazione

4.1 Inizio della protezione assicurativa

La protezione assicurativa entra in vigore quando l'assicurato inizia l'attività lavorativa, risp. nel momento in cui egli si mette in cammino per recarsi sul posto di lavoro.

4.2 Fine della protezione assicurativa

La protezione assicurativa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario o della sostituzione del salario. Sono considerate salario anche le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure quelle delle casse malati e delle assicurazioni private di malattie e infortuni, nella misura in cui tali indennità sostituiscono la continuazione del pagamento del salario.

4.3 Assicurazione mediante convenzione

Il prolungamento dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è possibile fino a 180 giorni mediante

convenzione stipulata prima della cessazione dell'assicurazione.

4.4 Sospensione dell'assicurazione

L'assicurazione è sospesa se l'assicurato è soggetto all'assicurazione militare o a un'assicurazione contro gli infortuni estera a carattere obbligatorio.

5. Premi

Il datore di lavoro assume a suo carico i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono possibili accordi differenti a favore del lavoratore.

Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore.

6. Prestazioni sanitarie e rimborsi delle spese

6.1 Spese di guarigione

L'assicurato ha diritto al trattamento appropriato dei postumi d'infortunio, in particolare:

- a) al trattamento ambulatoriale da parte del medico, del dentista o su loro prescrizione da parte del personale medico ausiliare nonché inoltre da parte del chiropratico;
- b) ai medicinali e alle analisi prescritti dal medico o dal dentista;
- c) al trattamento, al vitto e alloggio nel reparto comune di un ospedale;
- d) alle cure di supporto e alle cure balneari prescritte;
- e) ai mezzi e agli apparecchi necessari alla guarigione.

6.2 Mezzi ausiliari

6.3 Danni materiali

6.4 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio

6.5 Spese di sepoltura

7. Prestazioni in contanti

7.1 Indennità giornaliera

In caso d'incapacità lavorativa totale, l'assicurato ha il diritto all'80% del guadagno assicurato dal 3° giorno susseguente a quello dell'infortunio. Se l'incapacità lavorativa è parziale, l'indennità giornaliera viene ridotta di conseguenza.

- 7.2 Rendita d'invalidità
In caso d'invalidità totale, la rendita è pari all'80% del guadagno assicurato. Se l'invalidità è parziale, la rendita viene ridotta di conseguenza.
- 7.3 Indennità per menomazione dell'integrità
Secondo il grado della menomazione dell'integrità, comunque al massimo CHF 126'000.
- 7.4 Indennità per grandi invalidi
Secondo il grado della grande invalidità, comunque al massimo CHF 2'076 al mese.
- 7.5 Rendite per superstiti
Di regola
il 40% del guadagno assicurato per il coniuge superstite,
il 25% per gli orfani di entrambi i genitori,
il 15% per gli orfani di un genitore,
il 20% per il coniuge divorziato (tutt'al più però l'importo dell'assegno di mantenimento dovutogli), al massimo comunque il 70% per tutti i superstiti insieme (risp. il 90%, se il coniuge divorziato percepisce una rendita).

8. Guadagno assicurato

Quale guadagno assicurato vale il salario percepito prima dell'infortunio fino all'importo massimo di CHF 126'000 all'anno, risp. CHF 346 al giorno.

9. Accertamento dell'infortunio

- 9.1 Annuncio d'infortunio
Il lavoratore assicurato è tenuto a notificare immediatamente al suo datore di lavoro o alla CONCORDIA l'infortunio occorsogli che richiede un trattamento medico o che ha come conseguenza un'incapacità lavorativa.
Dopo essere venuto a conoscenza dell'infortunio, il datore di lavoro ne deve dare subito comunicazione alla CONCORDIA tramite il formulario «Annuncio d'infortunio», risp. «Annuncio d'infortunio-bagatella». Vale lo stesso per i lavoratori indipendenti, risp. per gli assicurati a titolo facoltativo.
Il datore di lavoro consegna all'infortunato il foglio per il medico e il foglio per la farmacia, che si trovano già predisposti nel set di formulari, che questi rilascerà al medico/al farmacista.
Il foglio d'infortunio rimane in possesso dell'infortunato che deve esibirlo al medico in occasione di ogni consultazione e restituirlo al termine del trattamento al datore di lavoro che a sua volta lo trasmetterà alla CONCORDIA.

9.2 Conseguenze in caso di mancato annuncio d'infortunio

In caso di mancanza o ritardo ingiustificati dell'annuncio d'infortunio da parte dell'assicurato o dei rispettivi superstiti, la CONCORDIA può ridurre singole o tutte le prestazioni per il periodo precedente l'annuncio o dimezzarle in generale o, in caso di falso annuncio fatto intenzionalmente, rifiutare del tutto le prestazioni. Se il datore di lavoro omette in modo ingiustificabile di notificare l'infortunio, può essere reso responsabile da parte della CONCORDIA per le conseguenze pecuniarie dovute a tale inosservanza.

10. Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative

Per tutti gli infortuni			
	Prestazioni sanitarie e rimborsi delle spese	Indennità giornaliera	Rendite
Danno alla salute o morte imputabili solo in parte a un infortunio	nessuna riduzione		riduzione adeguata
se provocato intenzionalmente	nessun diritto alle prestazioni assicurative (ad eccezione delle spese di sepoltura)		
se provocato per negligenza grave	nessuna riduzione	riduzione solo delle prestazioni d'indennità giornaliera per gli infortuni non professionali	
se provocato commettendo un crimine o un delitto	nessuna riduzione	riduzione o rifiuto per casi particolarmente gravi	
in caso di mancanza e ritardo ingiustificati dell'annuncio d'infortunio	tutte le prestazioni possono essere dimezzate se l'annuncio è stato fatto con più di tre mesi di ritardo		
in caso di falso annuncio d'infortunio fatto intenzionalmente	tutte le prestazioni possono essere rifiutate		
in caso di rifiuto di un trattamento esigibile	vengono accordate al massimo le prestazioni che sarebbero presumibilmente state elargite se queste misure fossero state attuate		
In caso di infortuni non professionali			
	Prestazioni sanitarie e rimborsi delle spese	Indennità giornaliera	Rendite
Pericoli eccezionali e atti temerari	Rifiuto solo in caso di - servizio militare all'estero - partecipazione a eventi bellici, atti di terrorismo e di banditismo		prestazioni ridotte o rifiutate
In caso di concomitanza con prestazioni di altre assicurazioni sociali			
		le prestazioni vengono ridotte se aggiunte alle prestazioni di queste altre assicurazioni sociali superano l'importo della perdita di guadagno (fanno eccezione le indennità per grandi invalidi)	

11. Prevenzione degli infortuni

La legge prevede delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I lavoratori hanno l'obbligo di sostenere il datore di lavoro nell'attuazione di queste misure di prevenzione. Essi devono in particolar modo far uso dei dispositivi di protezione individuale, utilizzare in modo corretto gli impianti di sicurezza che non possono essere né rimossi né modificati senza il permesso del datore di lavoro.

La trasgressione intenzionale o sconsiderata contro queste prescrizioni costituisce reato.

Ulteriori informazioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni saranno fornite dai titolari dell'azienda, la CONCORDIA o la SOLIDA.

12. Rimedi giuridici

Contro tutte le decisioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni presso chi ha emesso la decisione.

Contro le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo di domicilio dell'interessato.

Contro le decisioni di tale istanza di ricorso può essere inoltrato un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

CONCORDIA

Degna di fiducia

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch